



ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA PUGLIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE VOTAZIONI ORDINE GEOLOGI DELLA PUGLIA Bari, 01 giugno 2017

A tutti gli iscritti dell'Ordine dei Geologi della Puglia
Al Consiglio Nazionale dei Geologi

1 giugno 2017
Prot.: Vot/2/1969

Care/i colleghe/i,

il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Puglia, in ottemperanza al D.P.R. n. 169 dell'8/7/2005, con delibera n°59 del 01/06/2017 ha indetto le **elezioni per il rinnovo del Consiglio** dell'Ordine dei Geologi della Puglia per il quadriennio 2017-2021.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al suddetto D.P.R., sarà istituito **un unico seggio elettorale** presso la sede dell'Ordine **a Bari, in via Junipero Serra 19**, con il seguente calendario:

- **PRIMA VOTAZIONE:** venerdì **16 giugno** e sabato **17 giugno 2017**, dalle **ore 9.30** alle **ore 17.30**
- **SECONDA VOTAZIONE:** da lunedì **19 giugno** a giovedì **22 giugno 2017**, dalle **ore 9.30** alle **ore 17.30**
- **TERZA VOTAZIONE:** da venerdì **23 giugno** a mercoledì **28 giugno 2017**, (domenica esclusa) **dalle ore 9.30 alle ore 17.30**

Il numero degli elettori (iscritti escluso i sospesi) alla data di indizione dell'elezione, è il seguente:

TOTALE ELETTORI **SEZ. A** N. **487** TOTALE ELETTORI **SEZ. B** N. **5** TOTALE ELETTORI **492**

Pertanto il Quorum da raggiungere rispettivamente alle votazioni è:

- *per la validità della Prima votazione il 50% degli elettori (art. 3 comma 5), pari a **246 Voti**;*
- *per la validità della Seconda votazione il 25% degli elettori (art. 3 comma 5), pari a **123 Voti**;*
- *per la validità della Terza votazione qualsiasi numero di votanti (art. 3 comma 5)*

Le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine fino a 7 giorni prima della data della prima votazione, ovvero **inderogabilmente tra il 1 e il 9 giugno 2017 compresi**. N.B.: non saranno accettate candidature che giungeranno dopo le ore 18.00 del 9 giugno 2017. *La candidatura potrà essere manifestata utilizzando il modulo in allegato, accompagnato dalla fotocopia del documento di riconoscimento valido (viene esclusa la patente rilasciata dall'U.C.O.), e farlo pervenire in tempo utile all'Ordine a mezzo fax (0805484042) o lettera raccomandata AR o tramite PEC all'indirizzo: presidente.orgpuglia@epap.sicurezza postale.it.*

Il Consiglio ne curerà la diffusione presso il seggio (art.3 comma 12) e nel sito web dell'Ordine.

Pertanto, ai sensi del DPR 169/05 art. 2 comma 1.b **il numero di consiglieri da eleggere è pari a 09**, visto che vi sono iscritti alla sez. B, **08 consiglieri verranno eletti tra i candidati ufficiali della sez. A; 01 consigliere verrà eletto tra i candidati ufficiali della sez. B** (art. 3 comma 18).

Si evidenzia che:

- Le elezioni sono valide, per ogni votazione, qualora si raggiunga il quorum corrispondente;

- Le schede votate al seggio, in caso di mancato raggiungimento del quorum, verranno archiviate e non concorrono al quorum della votazione seguente (l'elettore deve rivotare, art. 3 comma 13);
- Lo scrutinio, in caso di raggiungimento del quorum, verrà esperito alle ore 9.00 del giorno successivo alla fine della votazione valida (art. 3 comma 16);
- Il diritto di voto va esercitato presso il seggio, istituito presso la sede dell'Ordine (art.3 comma 6);
- E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata (art.3 comma 7) a tal fine è necessario:
 1. Che l'elettore richieda la scheda timbrata alla segreteria, per le vie postali, via fax o via P.E.C., ai sensi delle norme sull'autocertificazione. *All'uopo l'iscritto può utilizzare l'allegato modulo, accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido;*
 2. che la scheda votata pervenga, già piegata, in busta chiusa sulla quale vi sia la firma del votante e sulla quale vi sia scritto che contiene scheda di votazione. La firma sulla busta, a pena di nullità, deve essere autenticata ai sensi di legge (non è valida l'autocertificazione, per cui la firma va autenticata esclusivamente da uno dei funzionari pubblici di cui all'art. 14 legge 53/90);
 3. che la busta contenente la scheda votata pervenga al seggio "...prima della chiusura della prima votazione" ovvero entro le ore 17:30 del 17 giugno 2017, esclusivamente con lettera raccomandata;
 4. Il voto espresso per raccomandata, in caso di mancato raggiungimento del quorum, è valido e concorre al quorum delle successive votazioni. L'elettore che ha votato per raccomandata, in caso di mancato raggiungimento del quorum in prima votazione, può comunque votare al seggio in seconda e in terza votazione, in tal caso la sua busta inviata per raccomandata verrà stralciata dal presidente del seggio e archiviata.
- Si è ammessi a votare al seggio previo accertamento di identità tramite documento o tramite riconoscimento da parte di un componente del seggio (art.3 comma 10);
- L'elettore vota la scheda indicando fino a nove nominativi scelti esclusivamente tra i candidati ufficiali riportati nel sito web dell'Ordine e presso il seggio, di cui otto candidati della sez. A e un candidato della sez. B (art.3 comma 11 e 12);
- La presente convocazione, le candidature e l'eventuale mancato raggiungimento del quorum ai fini della attivazione della seconda e terza votazione saranno tempestivamente pubblicati nel sito web dell'Ordine dei Geologi della Puglia www.geologipuglia.it e del CNG www.cngeologi.it

Si allega: **1) Modulo di richiesta della scheda elettorale per votazione tramite raccomandata; 2) Modulo di indicazione delle candidature.**

IL PRESIDENTE

Salvatore Valletta

STRALCIO DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169 recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali" - *GU n. 198 del 26-8-2005*

[Omissis]

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

Art. 2.

Composizione dei consigli territoriali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente

regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

... omissis ...

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.

[Omissis]

Art. 3.

Elezione dei consigli territoriali

1. L'elezione del consiglio dell'ordine e' indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui e' stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso e', altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, puo' tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonche' delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione e' valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; la meta' degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione e' valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione e' valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validita' della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonche' quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti piu' seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale e' apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonche' la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva

sotto la responsabilita' del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrita', apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza puo' votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione e' richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale e' aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla meta' negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio e' chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto e' eleggibile.

19. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggiore anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

[Omissis]